

IL PLURALISMO GIURIDICO IN MATERIA MATRIMONIALE (*)

1. Le considerazioni intorno ai sistemi matrimoniali che mi prefiggo di esporre, prendono le mosse da un volume dedicato allo studio dell'esecutività nell'ordinamento giuridico italiano delle sentenze canoniche in materia matrimoniale. Trattasi di un'opera collettiva nella quale hanno partecipato un gruppo di ricercatori sotto la direzione dei professori Spinelli e Dalla Torre. Il libro contiene due studi di carattere piuttosto generale — ai quali mi riferirò spesso più avanti — ed una serie di lavori in cui si valuta, sulla base dell'analisi della giurisprudenza più recente in materia, l'effettiva recezione della sentenza canonica da parte dello Stato, a seconda degli specifici *capita nullitatis*.

Essendo oggetto di queste pagine suggerire qualche riflessione, *de iure condendo*, sui problemi che si riscontrano nella maggioranza degli attuali regimi matrimoniali appartenenti alla nostra area culturale, non è possibile soffermarsi sulle varie questioni sollevate dai singoli contributi — per quanto essi siano validi — riguardanti il sistema matrimoniale italiano sorto dagli Accordi di Villa Madama (1).

(*) A proposito del libro AA.VV., *Matrimonio concordatario e giurisdizione dello Stato*, a cura di Lorenzo SPINELLI e Giuseppe DALLA TORRE, Pàtron Editore, Bologna, 1987, p. 224.

(1) Oltre alla premessa di Spinelli, il volume contiene i seguenti studi: A.M. PUNZI NICOLO, *Due modelli di matrimonio*; B. SCALINI, *L'« aetas nubilis » nell'ordinamento giuridico italiano*; S. CARMIGNANI CARIDI, *L'impotenza sessuale tra diritto canonico e diritto civile*; P. LILLO, *L'« impedimentum ligaminis »*; E. SCAVO LOMBARDO, *L'« amentia »*; A. BLASI, *La « incapacitas assumendi » gli obblighi essenziali del matrimonio*; G. CASSANDRO, *La simulazione del matrimonio nella giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione*; S. DI GRAZIA, *Esclusione del « bonum prolis » ed esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche*; A.M. PUNZI NICOLO, *L'esclusione del « bonum fidei »*; M.G. BELGIORNO DE STEFANO, *Il « bonum sacramenti » tra il nuovo codice di diritto canonico e gli Accordi di Villa Madama*; M.E. CAMPAGNOLA, *Brevi considerazioni sull'errore*; A. OTTAVIANI, *Spunti sistematici sul dolo*; A. CAMILLI, *« Vis et metus »: applicazione giurisprudenziale delle varie Corti di Appello in seguito alla sentenza n. 18 della Corte Costituzionale*; G. DALLA TORRE, *Postille sul matrimonio concordatario*.

Le menzionate ricerche portano, tuttavia, a delle conclusioni che possono ben essere punti di partenza di un discorso più ampio, al di là del dato empirico. Le difficoltà riscontrate in taluni casi per procedere alla delibazione della sentenza ecclesiastica, derivanti dalla contrarietà della normativa canonica con l'ordine pubblico statale, rendono palesi, infatti, due punti. Innanzitutto, è indubbio che ci si trova dinanzi a due modelli matrimoniali — religioso e civile — diversi, il cui divario può, addirittura, rendere incompatibili gli effetti di uno di essi con l'ordine pubblico propugnato dall'altro. Il secondo punto è ancor più ovvio del primo: in caso di conflitto, nell'ambito civile prevale la legislazione dello Stato su quella canonica.

Queste due constatazioni sono, a mio parere, due problemi che vanno tutt'altro che sorvolati dal giurista, che, al contrario, deve sforzarsi di trovare giuste soluzioni, quand'anche risultassero diverse da quelle previste da una legislazione positiva in un determinato momento storico. Allo scopo di contribuire alla ricerca di tali soluzioni si rivolgono queste pagine, nelle quali richiamerò sovente le opinioni espresse nel libro citato, aggiungendo però delle mie considerazioni personali.

2. Per quanto riguarda la questione sulla diversità dei modelli matrimoniali, è utile sottolineare certi apprezzamenti esposti in uno degli studi di ambito più generale, scritto da Punzi Nicolò. L'autrice evidenzia, infatti, che « proprio nel porre delle norme, il legislatore trasforma il suo progetto, la sua idea 'sogetiva' di matrimonio in modello legislativo, trasformandolo in dati e schemi normativi e dandogli così un rilievo oggettivo di carattere generale » (p. 12). Non deve sfuggire la portata dell'« oggettivizzazione » della concezione matrimoniale in una determinata legislazione; come ha ben rivelato Punzi Nicolò, « per la riconosciuta incidenza di questo istituto sul piano etico e sociale, le disposizioni legislative sul matrimonio presuppongono nel legislatore (e quindi nella coscienza collettiva della quale il legislatore dovrebbe essere l'interprete) una certa visione della società, della famiglia, della coppia e — in definitiva — dell'uomo. Nello stesso tempo — continua l'a. — tali norme mirano a presentare, sul piano della qualificazione e della disciplina degli effetti, un certo schema astratto di matrimonio ai consociati (cittadini dello Stato o fedeli della Chiesa) non solo come — in qualche misura — vincolante, ma anche come idealmente apprezzabile, e quindi, appunto, come modello » (p. 12).

In questo modo si mette in rilievo l'importanza di un'attenta riflessione sul divario che si riscontra attualmente fra il modello canonistico e quello civile, allo scopo di prendere consapevolezza della sua portata e, nella misura del possibile, tentare di offrire soluzioni giuridiche alle incompatibilità rilevate lungo i lavori del libro che ci occupa (2).

(2) Nonostante alcuni tratti comuni innegabili, la diversità fra i due istituti matrimoniali è, a mio avviso, abbastanza chiara. Così, per esempio, la Corte di Cas-

È chiaro che il solco fra la legislazione canonica e quella civile è andato progressivamente ampliandosi come frutto dell'evoluzione subita da quest'ultima normativa. Per quanto riguarda il caso italiano — il cui processo, del resto, è assai simile a quello di tanti altri paesi di tradizione cristiana —, tale evoluzione viene descritta nell'opera di cui trattiamo da Punzi Nicolò, che fa notare la lunghezza del cammino percorso dalla legislazione civile in direzione opposta ai presupposti canonistici.

Certamente la prima legislazione dell'Italia unita sul matrimonio civile aveva un innegabile stampo laico e liberale. Orbene, « sul piano della tecnica giuridica — scrive la Punzi Nicolò —, il modello civile echeggiava schemi canonistici » e su quello sostanziale, la sua « impostazione individualista e liberale era temperata dal comune sentire etico della società dell'epoca » che coincideva essenzialmente con i principali postulati cristiani; è significativo a questo proposito che si rifiutasse la possibilità del divorzio. Le note liberale e laico si trovano, pertanto, nel fatto di imporre, come unica fonte della famiglia legittima, il matrimonio civile, più che nel creare un « nuovo » modello.

Non è il caso di soffermarsi sulla descrizione dell'evoluzione della legislazione civile matrimoniale, del resto abbastanza conosciuta. Ciò che interessa mettere in rilievo in questa sede — con parole del lavoro conclusivo di Dalla Torre — è, per un verso, il « fatto che il matrimonio civile è espressione di una ideologia, ed esprime nella sua giuridica disciplina un modello ideale ed una scala di valori », e d'altro canto, « che mai come oggi, almeno sotto alcuni ma qualificanti profili, il modello canonistico ed il modello civilistico di matrimonio si sono tanto diversificati » (p. 188). In questo modo, si è creato di fatto in tanti paesi un pluralismo di regimi matrimoniali — composto dai modelli canonistico e civilistico, i quali stentano sempre più a rifarsi ad un'idea comune di matrimonio, perché rispondenti a diverse visioni dell'uomo —, che non trova il correlativo pluralismo all'interno dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Per quanto riguarda le legislazioni civili in materia matrimoniale, è facile constatare una forte tendenza privatizzante, il che si trova in chiaro rapporto causale con l'introduzione del divorzio; l'idea stessa di poter sciogliere il vincolo matrimoniale per cause che in fondo si riconducono alla volontà degli sposi (o di uno di loro), significa dare prevalenza, sia pure in taluni casi « limite », al bene individuale dei coniugi

sazione, partendo dalla base che si deve « tener conto del fatto che la disciplina legale italiana del matrimonio, come quella di molti altri paesi di cultura cristiana, poggia fondamentalmente su principi assai simili a quelli vigenti nell'ordinamento canonico », riconosceva che « il fatto che la sentenza ecclesiastica sia stata nel caso concreto pronunciata — a distanza di molti anni dalla celebrazione e dopo anni di convivenza matrimoniale —, contrasta con l'art. 123. Tale differenza di disciplina è di notevole gravità e mette in evidenza due concezioni diverse del matrimonio ». Sez. I, sent. 21 gennaio 1985, n. 192 (cit. da G. CASSANDRO, p. 106).

— determinato dalla loro volontà — su altri valori di tratto morale o istituzionale ⁽³⁾. Ne segue che taluni aspetti del rapporto matrimoniale (si pensi, ad esempio, al dovere di fedeltà) o familiare non vengono più considerati dalla legislazione civile (almeno con tutte le loro conseguenze) ⁽⁴⁾ e, così facendo, si crea a poco a poco un modello — un ideale — di matrimonio dai profili ogni volta meno definiti ⁽⁵⁾. Tuttavia, si continua paradossalmente a custodire zelantemente la giurisdizione statale in materia, a cagione della necessità di mantenere un unico modello matrimoniale quale elemento integrante e indispensabile dell'« ordine pubblico ». Ma, a mio avviso, è proprio quest'ultima affermazione quella che andrebbe rivista alla luce delle caratteristiche dei nuovi modelli civili di matrimonio.

3. I contributi di quest'opera collettiva hanno come comune denominatore un continuo riferimento all'ordine pubblico quale elemento di controllo dell'operatività del matrimonio canonico nell'ambito dell'ordinamento giuridico civile, diventando il più delle volte un filtro che impedisce la completa coesistenza dei due regimi matrimoniali. Al riguardo, si trovano nel libro validi apporti al concetto giuridico di ordine pubblico, nonché numerosi richiami alla giurisprudenza. È risaputo, infatti, come il compito di determinare la nozione di ordine pubblico sia assai arduo per il giurista e come, d'altro canto, data la sua capacità d'evoluzione, siffatto concetto venga alla fine definito dalla giurisprudenza sulla base del dato normativo. È ovvio che sfugge all'obiettivo di queste pagine il tentare di dare una definizione di ordine pubblico, soprattutto se essa vuole essere comune a tutti gli ordinamenti giuridici che contengono sistemi matrimoniali simili a quello italiano. Tuttavia, possiamo affermare che il concetto di ordine pubblico fa riferimento, in definitiva, alla finalità del complesso normativo (o alle finalità dei distinti settori disciplinari).

Si capisce, quindi, perché nella sfera di applicazione di una disciplina mirante a tutelare determinate istituzioni dai profili nitidamente definiti, si rifiuti qualsiasi elemento che contrasti con le finalità perseguite

⁽³⁾ DALLA TORRE afferma che i valori che soggiacciono sotto il modello civile di matrimonio erano « ieri quelli propri dell'idealismo hegeliano, che condussero tra l'altro alla massima attrazione nella sfera pubblicistica della disciplina di matrimonio e famiglia; oggi quelli proprio dell'individualismo radicale e libertario, che all'opposto ne ha prodotto la massima attrazione nella sfera privatistica » (p. 188).

⁽⁴⁾ « Si assiste in questo campo — scrive PUNZI NICOLÒ — ad una costante tendenza a 'delegificare', a evitare di trarre precise conseguenze giuridiche dagli *status* familiari » (p. 33).

⁽⁵⁾ Si esprime graficamente CARMIGNANI CARIDI allorché afferma che siamo dinanzi « ad una progressiva perdita di identità del matrimonio civile che tende a diventare un contenitore in cui far entrare ciò che il consenso dei nubendi stabilisce autonomamente » (p. 59).

istituzionalmente (come è il caso del sistema legale di matrimonio indissolubile nel quale, nel proteggere non solo un modello di matrimonio recante un notevole corredo etico, ma anche un tipo di famiglia che si propone come cellula della società, non si ammette nessun elemento che possa costituire una crepa all'istituzione matrimoniale così contemplata).

Orbene, allorché il modello matrimoniale propugnato dal legislatore, per cause che in parte ho già accennato, tende ad essere un « contenitore nel quale si riconduce i vari possibili modelli di convivenza istituzionalizzata presenti nella società » è lecito chiedersi quali siano le finalità perseguite dalla normativa in materia e quali gli ideali da cui parte, allo scopo di scorgere fino a quale punto vi possano essere delle limitazioni al riconoscimento legale di determinati tipi matrimoniali, tenendo conto soprattutto che « non si deve dimenticare che uno (ed in fondo il più diffuso) di questi modelli è proprio il matrimonio canonico » (6).

La tendenza privatizzante e l'allargamento dei contorni del tipo matrimoniale legale fanno pensare alla tutela della libertà dei singoli quale finalità primordiale della legislazione e, di conseguenza, l'ordine pubblico agirebbe, non tanto quale ostacolo allo *ius connubii* in base al bisogno di proteggere certi profili istituzionali, quanto garanzia della libertà individuale. Ciò non significa, a mio avviso, che le legislazioni attuali della nostra area culturale non rechino delle esigenze etiche e programmatiche in materia, da non fissare precisi limiti, per esigenze di ordine pubblico, all'accettazione di determinate unioni. Così, ad esempio, si impedirà giustamente che tipi di convivenza che non possiedono le caratteristiche di unità o di eterosessualità possano assurgere alla condizione di matrimonio legale, ammesso che esse abbiano la sufficiente rilevanza sociale.

Il problema si pone quindi al momento di riconoscere il matrimonio canonico nell'ambito civile. Certamente, la sola esistenza del matrimonio concordatario esprime la volontà di far coesistere due modelli matrimoniali diversi (allo stesso tempo che evidenzia la situazione sociale secondo la quale si è soliti rifarsi a due modi diversi di concepire il matrimonio). Tuttavia, si può osservare il fenomeno dell'« apposizione di consistenti « filtri » alla trascrizione del matrimonio canonico di nullità del matrimonio »; siffatti « filtri » « in definitiva altro non sono che la riaffermazione di un modello di matrimonio (quello civile), su di un altro modello (quello canonico), con conseguente restringimento degli spazi effettivi di libertà » (7). V'è da aggiungere che tale fenomeno non è esclusivo dell'ordinamento italiano.

Le giustificazioni di questi limiti non possono stare se non nella volontà di riaffermare la sovranità della giurisdizione statale che intende

(6) *Ibidem*.

(7) G. DALLA TORRE, p. 188.

controllare l'istituto matrimoniale. Penso che il problema reale non consista tanto in un conflitto di giurisdizioni, quanto nel dare una giusta risposta legale ai cittadini che intendono contrarre matrimonio. In effetti, « al momento della celebrazione di un matrimonio concordatario i contraenti *formano il loro consenso* su un determinato *tipo* o *modello* di matrimonio, avente determinate caratteristiche. Il rispetto della giurisdizione ecclesiastica in materia, quindi, non è un privilegio concesso all'autorità ecclesiastica, ma va inquadrato in una più moderna ottica di tutela del sentimento religioso dei cittadini, sentimento che li spinge a configurare il matrimonio in un modo e non in un altro »⁽⁸⁾. Da questa angolatura, il pluralismo matrimoniale non è solo legittimo, ma diventa, addirittura, un'esigenza⁽⁹⁾.

Il quesito che ci si pone, dunque, è se l'ordine pubblico, in coerenza con dette tendenze legislative, debba limitare l'efficacia giuridica del matrimonio canonico, fino al punto di sottometterlo a determinate esigenze che finiscono per renderlo irriconoscibile come *modello canonico*, il che accade con l'apposizione dei « filtri » di cui si parlava poc'anzi, soprattutto se essi incidono *sostanzialmente* sul matrimonio canonico; il caso più critico in questo senso è l'applicazione del regime di divorzio al matrimonio celebrato secondo il rito canonico, punto sul quale ci soffermeremo in seguito.

4. Innanzitutto v'è da dire, a mo' di premessa, qualcosa che, a mio avviso, è ovvia, e cioè, che la possibilità di sciogliere il vincolo matrimoniale attraverso il divorzio non è una facoltà estrinseca all'essenza del matrimonio, ma la interessa direttamente. Ne segue che l'applicazione al matrimonio canonico della legge civile contenente il divorzio — sia pure attraverso la cosiddetta « sospensione » dei suoi effetti civili — lo rende *essenzialmente* dissolubile — nell'ambito civile, logicamente, che è quello, appunto, di cui noi stiamo trattando. Stando così le cose, dovremmo concludere che l'ordinamento giuridico dello Stato offre ai cittadini un modello matrimoniale che sotto certi profili si presenta assai elastico, ma pur sempre dissolubile. Così facendo, nonostante la larghezza del modello, non si soddisfa pienamente il diritto fondamentale al matrimonio.

⁽⁸⁾ S. CARMIGNANI CARIDI, p. 60.

⁽⁹⁾ « ... il pluralismo non solo è legittimato, ma diviene addirittura costitutivo e caratterizzante del sistema; e tuttavia l'insieme dei microsistemi nonché dei principi e dei valori di cui essi sono espressione è, dalla nostra Costituzione, unificato e orientato verso la tutela e la promozione di quella persona umana che è posta al centro dell'ordinamento. Persona umana della quale sono riconosciuti e garantiti diritti fondamentali (art. 2 Cost.), ed in relazione al cui sviluppo lo Stato è impegnato a rimuovere le limitazioni o gli ostacoli eventualmente sussistenti (art. 3, comma 2, Cost.) ». G. DALLA TORRE, p. 196.

In effetti, non è affatto trascurabile il settore dei cittadini delle nostre società che considerano il matrimonio come essenzialmente indissolubile e, quindi, ritengono non essere matrimonio un tipo istituzionale di convivenza che può essere sciolta, più o meno facilmente, per la volontà delle parti. Il riconoscimento legale dello *ius connubii* resta, quindi, sul piano formale, giacché l'oggetto del diritto tutelato dalla legge è, su quello sostanziale, mancato⁽¹⁰⁾. Il problema, insomma, non si risolve, a mio parere, « allargando » — o svuotando — il modello matrimoniale, ma assumendone un altro contemporaneamente.

Trattasi, quindi, di riproporre quella soluzione che si è soliti chiamare « divorzio opzionale », vale a dire, quel sistema — introdotto in qualche ordinamento in via concordataria — nel quale i nubendi, al momento di celebrare il matrimonio possono scegliere fra i modelli dissolubile e indissolubile. Tale soluzione è stata specialmente considerata in Francia durante la riforma del 1947 del Codice civile⁽¹¹⁾ e, più tardi, in altri paesi che son passati dal regime del matrimonio indissolubile alla possibilità del divorzio. Tuttavia, la proposta non sempre è stata imposta correttamente e, soprattutto, si è vista sovente accompagnata da polemiche ideologiche che ne oscuravano la comprensione.

Nell'ambito scientifico, questo sistema fu decisamente propugnato da Mazeaud⁽¹²⁾, facendo leva specialmente sulla necessità di lasciare la libertà di scelta fra i due modelli di matrimonio. Altri autori, in diversi paesi hanno difeso la stessa soluzione con diverse sfumature, sottolineando i distinti principi che ne sono alla base: l'uguaglianza giuridica, il pluralismo, ecc.⁽¹³⁾, a seconda delle caratteristiche dell'ordinamento giuridico da cui si muovevano. In questo contesto scientifico, sembra che la proposta del divorzio opzionale cozzi con due scogli, ai quali mi riferirò in seguito, sia pure molto brevemente.

Dinanzi a un'eventuale dualità di tipi matrimoniali emerge subito l'ostacolo dell'ordine pubblico, che non ammetterebbe un modello istituzionale diverso da quello previsto dalla legislazione. Orbene, si tratta

⁽¹⁰⁾ Anche se ritengo sia il diritto fondamentale al matrimonio un punto cardine sul quale si debba costruire i sistemi matrimoniali, non mi trattengo su di esso, per essermi occupato in precedenza, sebbene con riferimento specifico al diritto costituzionale spagnolo. Cfr. E. BAURA, *El « contenido esencial » del derecho constitucional al matrimonio*, in « Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado », vol. IV (1988), p. 337-374.

⁽¹¹⁾ Cfr. J.P. GILBERT, *La opción conyugal al matrimonio civilmente indisoluble*, in « Excerpta e dissertationibus in iure canonico », V (1987), Pamplona, p. 83-172.

⁽¹²⁾ Cf. L. MAZEAUD, *Solution su problème du divorce*, Dijon, 1945.

⁽¹³⁾ Vedi per tutti, A. DE FUENMAYOR, *Derechos fundamentales y familia cristiana*, in « I Diritti Fondamentali del Cristiano nella Chiesa e nella Società », Atti del IV Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Fribourg 6-11 ottobre 1980, p. 969-994, specie 983-991.

appunto di chiedere che l'ordinamento giuridico assuma due modelli diversi — perché la realtà sociale così lo esigerebbe —, il che è possibile dal momento in cui ciò che si pretende non è la tutela di una determinata istituzione — perché essa non trova il sufficiente riscontro nelle convinzioni della società —, ma la garanzia della libertà dei singoli: la tendenza privatistica della legislazione matrimoniale sopra rilevata sta a dimostrare come il contenuto dell'ordine pubblico in materia non sia costituito da un modello matrimoniale in se stesso, ma dalla libertà individuale. Stando così le cose, desta meraviglia, infatti, che, mentre si è propensi a « delegificare » in materia matrimoniale e familiare, lasciando così un maggiore spazio alla libertà, non si permetta di contrarre matrimonio indissolubile, pur essendo questo modello quello voluto dai nubendi.

Si potrebbe addurre però — ed è questo il secondo scoglio — che non si può rinunciare allo *ius poenitendi*, poiché è proprio questa la libertà tutelata dalla legge. Così, ad esempio, è stato di recente stabilito espressamente nel Codice civile argentino che è nulla ogni rinuncia di qualsiasi coniuge alla facoltà di chiedere la separazione personale o il divorzio al giudice competente, così come ogni clausola o patto che restringa o amplii le cause che danno diritto a sollecitarli⁽¹⁴⁾. Sarebbe molto lungo trattarsi su questo punto, ma, allo scopo che mi sono fissato, basterà indicare qualche considerazione che, a mio parere, non può essere dimenticata in un'analisi completa della tematica.

Nell'obiezione testé rilevata, v'è un equivoco. La proibizione della rinuncia al divorzio, infatti, è coerente con il sistema, vuoi perché l'autonomia della volontà oggi come oggi — nonostante la privatizzazione della disciplina — non può giungere a configurare l'essenza dell'istituzione matrimoniale, vuoi perché nella logica privatistica vige il principio secondo il quale *voluntas hominis mutabilis est usque ad mortem*. Senonché, né il matrimonio indissolubile trova il suo ultimo fondamento nella volontà dell'uomo — bensì nella sua stessa natura, che presuppone logicamente la possibilità di impegnarsi sino alla morte — né la soluzione di cui stiamo parlando poggia sul potere dell'autonomia privata, almeno nei suoi primi difensori. L'equivoco sta nel confondere la libertà costitutiva — che non è sufficientemente operativa per creare un vincolo indissolubile — con la libertà di scelta. D'altra parte, ritengo che non sia lo stesso contrarre matrimonio indissolubile che rinunciare alla facoltà di chiedere il divorzio (dando il consenso al modello dissolubile).

Non si tratta, insomma, di concedere efficacia giuridica a qualsiasi patto, fra l'altro perché, così facendo, si misconoscerebbe lo stesso il modello che concepisce l'essenza del matrimonio come indisponibile dal-

(14) Art. 230. Il testo è il seguente: « Es nula toda renuncia de cualquiera de los cónyuges a la facultad de pedir la separación personal o el divorcio vincular al juez competente, así como también toda cláusula o pacto que restrinja o amplíe las causas que dan derecho a solicitarlos ».

le parti. Come ho già accennato, mi sembra che la soluzione non sta nell'allargare i confini di un modello, ma nel riconoscerne un altro. D'altronde, dal momento in cui lo Stato non intende offrire ai cittadini un modello preciso di matrimonio, dovrebbe accettare anche quelli a cui loro si rifanno, anche se diversi dallo statuale, proprio perché l'ordine pubblico non lo impedirebbe. Altrimenti si finisce che, pur non volendo, si *impone* di fatto un determinato modello, per quanto esso possa essere elastico, poiché la sfera di libertà di scelta è sempre costretta dai limiti della concezione del matrimonio quale vincolo dissolubile, il che sarebbe contrario alle finalità del complesso normativo mirante a garantire i diritti fondamentali dei singoli.

In definitiva, mi sembra difficile la soluzione dei problemi rilevati nell'opera che ho commentato, se non si intende dare una risposta pluralista a livello legale che rispecchi il pluralismo di fatto esistente nella società.

EDUARDO BAURA

